



CITTÀ DI SUSA

PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE del SERVIZIO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
N°2 del 15/01/2016

Oggetto:

Autorizzazione a dipendente comunale a svolgere attività lavorativa a scavalco

L'anno duemilasedici addì quindici del mese di gennaio nel proprio ufficio.

Determina N°2 del 15/01/2016

Oggetto : Autorizzazione a dipendente comunale a svolgere attività lavorativa a scavalco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'Unione Montana Valle Susa in data 4/11/2015 con nota prot. 145/2015, ha avanzato richiesta di autorizzazione per poter utilizzare nell'ambito del servizio finanziario dell'Unione stessa, a tempo parziale e a scavalco fuori orario di servizio, della Sig.ra Ivana Gorja con impegno di 4 ore settimanali, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2004 e dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 e s.m.i;

Atteso che l'Unione Montana Valle Susa richiede l'autorizzazione dalla data della richiesta al 31/12/2016;

Considerato che l'utilizzazione di personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni, è espressamente consentito dall'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale e le unioni di comuni, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D lgs n. 165/2001.

Visto il, parere del Consiglio di Stato n. 2141 / 2005 del 25 maggio 2005, la norma in questione , per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due Amministrazioni e il dipendente), configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte di personale a tempo parziale.

Considerato che sulla base di tale parere il Ministero dell'Interno con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la possibilità che attraverso la disposizione di cui all'art. 1 , comma 557 della Legge 311/ 2004, dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale. Quest' ultimo non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario.

Ricordato che con propria determinazione n. 15 del 9/10/2015 è stata autorizzata la stessa dipendente Gorja Ivana ad effettuare attività lavorativa a scavalco presso il Con.I.S.A. per un numero di 8 ore settimanali;

Atteso che a tale fine , si ricorda che ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n. 66/2003, la durata settimanale dell'orario di lavoro non può in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali ;

La Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Veneto, con delibera n. 17/2008 dell'8 maggio 2008, ha inoltre ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente , stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'Amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra Ente utilizzatore ed Ente di appartenenza.

A seguito di valutazione delle esigenze di questo Comune ed in particolare dell'organizzazione interna del Servizio Finanziario, sentito il Sindaco e la Giunta Comunale in data 10 novembre 2015, si è ritenuto di poter accogliere la richiesta dell'Unione Valle Susa, nello spirito di collaborazione a cui deve essere improntata l'attività degli enti locali, autorizzando la Sig.ra Ivana GORJA, dipendente di a tempo pieno e inquadrato in cat C1 giuridica (C3 economica) a svolgere attività lavorativa a scavalco con le modalità previste nell'accordo di collaborazione, allegato alla presente;

Acquisita la preventiva disponibilità della dipendente sopraccitata, si è convenuto di stipulare il testo di convenzione proposto dalla stessa Unione Montana;

Visto il D.L.gs.n. 165/2001 e s. m. e i.;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di consentire, per le motivazioni e alle condizioni in premessa indicate, a svolgere attività lavorativa a scavalco, ex art. 1 comma 557 lex 311/2004, presso il Servizio Finanziario dell'UNIONE MONTANA VALLE SUSA, alla Sig.ra Ivana GORIA dipendente a tempo pieno e indeterminato dell'Ufficio Finanziario del Comune di Susa, inquadrata nella cat. C1 giuridico (C 3 economico) del vigente CCNL;
3. di approvare l' allegato protocollo d'intesa, che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
4. di dare atto che la presente autorizzazione avrà validità dalla data di sottoscrizione del protocollo d'intesa e fino al 31/12/2016 eventualmente prorogabile;
5. di rilevare che il dipendente sopramenzionato presterà la propria attività presso L'Unione Montana Valle Susa, nei limiti previsti dall'accordo di collaborazione per un massimo di 4 ore settimanali, fatti salvi i periodi di congedo ed i riposi dovuti per legge nonché il rispetto dell'orario di lavoro osservato nell'ambito del servizio di appartenenza.
6. di dare atto che il servizio temporaneo avviene ai sensi dell'art. 14 del CCNL del comparto regioni/ autonomie locali, stipulato in data 22.01.2004, nonché dell'art. 1 comma 557 della legge 31 1/ 2004 e sarà regolato dal protocollo d'intesa tra i due Comuni che si approva e si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
7. di rilevare che il presente accordo in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati al citato dipendente né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili dell'area di appartenenza, restando salva la facoltà dell'Ente, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione allo stesso sottesa.
8. Di dare atto che l'Unione Montana Valle Susa si impegna a provvedere a norma dell'art. 53, comma 11, del D. Lgs. n. 165/2001 alla comunicazione dei compensi erogati al dipendente.
9. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria;
10. di inviare la presente all'Unione Montana Valle Susa e al dipendente interessato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente

Maddalena Grisa